

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)(2)(4)(8)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalle CDM e dagli EDR, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:

- a)** la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
- b)** elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- c)** norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
- d)** criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

(5)

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle CDM, dagli EDR, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati.

(3)(6)

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.

(7)

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;

b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;

b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;

c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 35, lettera a), L. R. 31/2017

2 Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 6/2019

3 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 9/2019

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 7, L. R. 21/2019

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 26/2020 , con

effetto dall'1/1/2021.

7 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 30, comma 1, L. R. 6/2021